



# LA MOBILITÀ DEI PAZIENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA



# La mobilità dei pazienti all'interno dell'Unione Europea

---

Nella Direttiva europea 2011/24/UE<sup>1</sup> sono indicate le disposizioni in merito **all'assistenza sanitaria transfrontaliera e le applicazioni dei diritti dei pazienti nell'UE**. In Italia la Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 38, entrato in vigore il 5 aprile 2014<sup>2</sup>. La direttiva stabilisce che i pazienti possano decidere di usufruire di **prestazioni sanitarie erogate fuori dai confini nazionali**, potendo scegliere tra i 28 stati membri dell'Unione Europea, così come in Islanda, Lichtenstein e Norvegia.

Attraverso questa disposizione dovrebbe essere più semplice ottenere informazioni riguardo le prestazioni mediche e i possibili trattamenti sanitari negli altri Paesi UE, ma soprattutto vengono fornite informazioni chiare su quelle che sono **le modalità con cui i cittadini europei possano usufruire di trattamenti sanitari nei Paesi membri, ottenendo un rimborso per la prestazione sanitaria ottenuta**.

Il rimborso per i costi sostenuti per i trattamenti sanitari in un altro Paese UE, non potrà essere superiore al rimborso che quella stessa prestazione avrebbe avuto nel Paese d'origine secondo i livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal Paese di origine.

Tuttavia a livello **burocratico** i cittadini europei devono affrontare alcuni ostacoli. Per poter beneficiare del rimborso, il paziente deve innanzitutto rivolgersi allo sportello amministrativo del proprio distretto sanitario di appartenenza per ritirare l'apposito modulo. Alla richiesta devono essere allegate la prescrizione della prestazione eseguita su "ricetta rossa" e tutta la documentazione clinica relativa al caso. Dopo la valutazione della domanda di rimborso, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta scritta, al richiedente viene comunicato se sia necessaria o meno un'autorizzazione preventiva.

**L'autorizzazione preventiva** è necessaria, secondo il Decreto Legislativo 38/14, per tutti i ricoveri per i quali sia previsto almeno un pernottamento o per tutte le prestazioni che prevedano l'utilizzazione di apparecchiature mediche altamente specializzate o particolarmente costose. Inoltre questa autorizzazione è concessa solo se in Italia non vi sia un'offerta adeguata e la prestazione non sia usufruibile in un lasso di tempo accettabile dal punto di vista medico.

**Se non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva**, il paziente può presentare la domanda per conoscere l'importo del rimborso spettante. La risposta a questa richiesta dovrà poi essere data entro 30 giorni dalla presentazione della stessa o entro 15 giorni se si tratta di un caso urgente<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/health/cross\\_border\\_care/policy/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_it.htm)

<sup>2</sup> <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;03>

<sup>3</sup> <http://www.asdaa.it/it/Mobilita-pazienti-UE.asp>

Se è necessaria invece un'autorizzazione preventiva, tutta la documentazione viene inoltrata al primario competente per lo specifico ambito specialistico, il quale può dare parere positivo o negativo. In caso di parere positivo lo specialista, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (15 per i casi urgenti) comunicherà all'interessato l'importo previsto per il rimborso.

Qualora vi sia **parere negativo**, la comunicazione dovrà essere fornita al paziente entro 30 giorni, 15 giorni per i casi urgenti. Inoltre il paziente ha il diritto di essere informato in merito alle strutture che nel proprio Paese svolgano quel determinato intervento. Se il cittadino decide comunque di eseguire il trattamento sanitario all'estero dovrà sostenere autonomamente i costi.

È possibile **presentare ricorso contro la decisione negativa**. Questo deve essere depositato presso la ASL competente; la Direttiva UE prevede che ogni assistito abbia diritto ad un riesame della decisione.

In caso invece di **risposta positiva** il paziente dovrà presentare la fattura, la copia della prescrizione eseguita su "ricetta rossa" (emessa in precedenza) e tutta la documentazione clinica al distretto sanitario di appartenenza entro 60 giorni dalla fruizione della prestazione sanitaria. Dopo le necessarie verifiche l'importo spettante verrà liquidato dal distretto sanitario entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Per le cure mediche eseguite in un altro Paese dell'UE vengono tenuti in considerazione gli standard di qualità e sicurezza validi per lo Stato in cui un determinato trattamento sanitario viene eseguito. Qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla qualità della prestazione, il medico competente negherà l'autorizzazione.

I pazienti che hanno beneficiato di un trattamento sanitario in un altro Paese UE hanno diritto a ricevere le prestazioni post-intervento alla pari dei pazienti che sono stati curati in Italia. Per garantire gli standard di qualità al paziente verrà consegnata la copia della propria cartella clinica o questa dovrà essere disponibile su Internet.

I cittadini dell'Unione che si recano temporaneamente all'estero, continueranno a beneficiare dei trattamenti sanitari "non programmati" (es. cure di pronto soccorso) in base al Regolamento UE 883/2004 e della Tessera Sanitaria Europea<sup>4</sup>.

Con la direttiva 2011/24/UE è stato istituito presso ogni Ministero della Salute europeo un **Punto di Contatto Nazionale** che ha come obiettivo quello di fornire ai pazienti le informazioni per facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione Europea<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> <http://www.euroconsumatori.org/82039d82392.html>

<sup>5</sup> [http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=3791&area=cureUnioneEuropea&menu](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3791&area=cureUnioneEuropea&menu)

**Pubblicato dal**

**Centro  
Europeo  
Consumatori**



Co-finanziato  
dall'Unione Europea

Centro Europeo Consumatori Italia, ufficio di Bolzano  
Via Brennero, 3  
39100 Bolzano  
Tel. +39-0471-980939  
Fax +39-0471-980239  
[www.euroconsumatori.org](http://www.euroconsumatori.org)  
[info@euroconsumatori.org](mailto:info@euroconsumatori.org)

Sede principale:  
Centro Europeo Consumatori  
Via G. M. Lancisi, 31  
00161 Roma – ITALIA  
Tel. +39-06-44238090  
Fax +39-06-44118348  
[www.ecc-netitalia.it](http://www.ecc-netitalia.it)  
[info@ecc-net.it](mailto:info@ecc-net.it)

Le attività del Centro Europeo Consumatori in Italia vengono cofinanziate dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale della Commissione Europea della Giustizia e dei Consumatori, dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e dalla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige. Il CEC appartiene alla Rete dei Centri Europei Consumatori ECC-Net; viene organizzato dal Centro Tutela Consumatori Utenti dell'Alto Adige e dall'Associazione di consumatori Adiconsum.

*Per le informazioni riportate nella presente pubblicazione, frutto di ricerca ed elaborazione molto accurate, non possiamo comunque garantire la mancanza di inesattezze. Intendono avere carattere indicativo, senza alcuna pretesa di esaustività.*

*Informazioni aggiornate a giugno 2015.*